INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 —

Emram / UAMI

(causa C-354/11 P)

«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio figurativo G — Marchi figurativi anteriori G — Opposizione del titolare — Grado di somiglianza — Rischio di confusione»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punto 44)*

2. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 48)*

3. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Legittimità — Esame da parte del giudice comunitario — Criteri (Regolamento del Consiglio n. 40/94) (v. punto 92)*

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, Emram/UAMI (T-187/10), con cui veniva respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 febbraio 2010 (procedimento R 1281/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci SpA ed il sig. Emram — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Rischio di confusione — Snaturamento degli elementi di prova — Errata valutazione del carattere distintivo — Violazione del principio della parità di trattamento

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Emram è condannato alle spese.